



MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
PORTO GARIBALDI
ORDINANZA N°31/99

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Garibaldi:

- RITENUTO necessario aggiornare le disposizioni che regolano la navigazione delle navi e dei galleggianti nel porto di Porto Garibaldi;
- VISTO: il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare del 1972 (COLREG 72), ratificato con L.1085/77 e ss.modifiche;
- ACCERTATO : il collaudo dell'impianto semaforico realizzato dall'Amministrazione Comunale di Comacchio, al fine di garantire una maggiore sicurezza alla navigazione in ambito portuale, quando interessato dal transito di navi che effettuano traffici commerciali;
- VISTI: gli Artt. 62 e 81 del Codice della Navigazione, l' Art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima),

ORDINA

- Art. 1) E' approvato e reso esecutivo l'annesso "Regolamento per la navigazione delle navi e dei galleggianti nel porto di Porto Garibaldi".
- Art. 2) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che entra in vigore il giorno 16.08.1999. Da tale data, è abrogata qualsiasi altra disposizione che possa essere in contrasto o incompatibile con le norme di cui al presente Regolamento.
- Art.3) I contravventori alle norme del presente Regolamento saranno perseguiti ai sensi degli Artt. 1174, 1231 del Codice della Navigazione, art.39 L.50/71 e ss.modifiche ovvero dall'articolo 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave reato, e saranno ritenuti responsabili, sia civilmente che penalmente, dei danni diretti o indiretti che dovessero derivare a persone e/o cose per effetto del loro illecito comportamento.

Porto Garibaldi, 06.08.1999

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Franco MALTESE





MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
PORTO GARIBALDI

**REGOLAMENTO PER LA NAVIGAZIONE DELLE NAVI E DEI
GALLEGGIANTI NEL PORTO DI PORTO GARIBALDI**

APPROVATO CON ORDINANZA N°31/99 DEL 06.08.1999

ARTICOLO 1 – Scopo del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la navigazione delle navi e dei galleggianti nell'ambito portuale di Porto Garibaldi.

ARTICOLO 2 – Zona di applicazione del regolamento

Il presente Regolamento si applica alla navigazione svolta nell'ambito portuale di Porto Garibaldi, costituito dal canale navigabile (fra l'estremità della scogliera frangiflutti esterna e il ponte sulla SS 309).

ARTICOLO 3 – Navi e galleggianti soggetti alla regolamentazione

Le norme contenute nel presente Regolamento devono essere osservate da tutte le navi e galleggianti mercantili (quali risultano definiti dall'articolo 136 C.N.) e militari che navigano, sostano od effettuano operazioni commerciali nelle zone indicate nel precedente articolo 2.

ARTICOLO 4 – Incidenti

La nave che arreca danno alle attrezzature od opere esistenti in ambito portuale o ad altre navi o riporti avarie che la costringano a fermarsi, deve darne immediato avviso all'Autorità Marittima e rimanere a disposizione di questa per gli accertamenti ritenuti opportuni.

ARTICOLO 5 – Navigazione e movimento

La navigazione nel porto di Porto Garibaldi è consentita alle navi aventi le seguenti dimensioni massime: LFT 85 mt. Largh.F.T. 10 mt. Pescaggio mt.3,35 (11').

È vietato alle navi mercantili di **TSL > 150**, senza specifica autorizzazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi, di navigare nell'ambito portuale.

L'Ufficio Circondariale Marittimo stabilisce l'orario in cui deve avere inizio la navigazione o il movimento e le eventuali disposizioni particolari da seguire.

La nave che, per qualsiasi motivo, non può iniziare la navigazione o il movimento all'orario stabilito deve darne avviso, anche a mezzo VHF, all'Ufficio Circondariale Marittimo ed attendere comunicazioni del nuovo orario assegnato.

L'autorizzazione di cui sopra può essere revocata in qualsiasi momento dall'Autorità Marittima, anche a mezzo VHF, quando le condizioni meteomarine od altri impedimenti dovessero rendere insicura la navigazione o ineseguibile il movimento. A tal fine le navi devono tenersi in ascolto radio in VHF sul **canale 14** per tutta la durata della navigazione nell'ambito portuale.

L'orario di inizio della navigazione o del movimento deve essere atteso:

- dalle navi in entrata, sostando in rada senza intralciare l'accesso al canale di atterraggio;
- dalle navi in partenza, rimanendo all'accosto in cui si trovano.

- Le navi che intendono sostare in rada devono dare fondo nella posizione loro assegnata. Per tal fine è fatto obbligo ai Comandi di bordo, prima di ancorarsi, di prendere contatto per mezzo VHF (canale 16) con l'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi, ovvero con le ore 20.00, con la Capitaneria di Porto di Ravenna, per comunicare alle stesse il punto di ancoraggio che intendono assumere ed ottenerne conferma.

ARTICOLO 6 – Divieti

È **vietato** alle navi:

- a) durante la navigazione in ambito portuale:
 - 1) tenere imbarcazioni, scale, gru, pennoni, picchi di carico o altre attrezzature sporgenti dal bordo;
 - 2) **procedere a velocità tale da provocare spostamenti di acque che possano mettere in difficoltà le navi ormeggiate e/o in navigazione in canale comunque non superiore a 6 nodi.**
- b) durante la sosta in porto:
 - 1) ormeggiarsi di punta (andana), salvo casi eccezionali ed in presenza di particolari circostanze;
 - 2) ormeggiarsi nei tratti di banchina destinati dall'Autorità Marittima ad altri servizi (es. mm/pp che ormeggiano in tratti di banchina destinati ad imbarcazioni da diporto etc.);
 - 3) tenere attrezzature sporgenti dal bordo (es. divergenti);

ARTICOLO 7 – Obblighi durante la navigazione in ambito portuale

Durante la navigazione in ambito portuale, le navi dovranno:

- a) mantenersi al centro del canale;
- b) tenere le vele ammainate e navigare col motore;
- c) segnalare con i segnali acustici regolamentari la propria presenza in canale in caso di nebbia;

L'uso dell'ancora deve essere preventivamente autorizzato dall'Autorità Marittima, tranne casi di urgenza e di comprovata necessità e/o di forza maggiore.

ARTICOLO 8 – Obblighi negli ormeggi

Durante la permanenza negli accosti le navi devono:

- a) ormeggiarsi in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre navi;
- b) effettuare l'ormeggio con cavi idonei (elastici ed in numero sufficiente) a non creare pericoli o danni con i movimenti subiti a causa del normale transito di navi nella zona prospiciente l'accosto stesso;
- c) non tenere i cavi di ormeggio alla lunga e regolarli a seconda del variare della marea in modo che siano sempre ben tesi e mai in bando;

ARTICOLO 9 – Incroci e sorpassi

- a) all'imboccatura delle dighe la precedenza spetta alle navi in uscita; queste ultime (navi in uscita), qualora sopraggiungano unità in entrata, dovranno, pur mantenendo

*precedenza, continuare la navigazione con rotta parallela alla 2004" 2 SL -
protezione sino al termine della stessa.*

- b) la nave in navigazione lungo il canale navigabile ha la precedenza sulle navi che muovono da canali laterali;
- c) le navi in navigazione nel canale navigabile, incrociandosi fra loro, devono comportarsi secondo quanto previsto dalle norme per evitare gli abbordi in mare;
- d) in ambito portuale, il sorpasso tra navi che procedono con la stessa rotta, può avvenire segnalando opportunamente la manovra e ponendo in atto tutte le precauzioni necessarie a salvaguardare l'incolumità dell'imbarcazione da sorpassare, fermo restando che eventuali danni saranno da ascrivere a presunta colpa della nave sorpassante.

ARTICOLO 10 – Navi adibite a traffici commerciali in transito nel porto canale.

La navigazione in transito di unità adibite a traffici commerciali è consentita esclusivamente nelle **ore diurne**.

Fermo restando quanto disposto ai precedenti articoli,

- a) il transito deve avvenire con **visibilità non inferiore a 200 metri** ed in condizioni meteomarine favorevoli.
- b) Tali navi hanno diritto di precedenza al transito rispetto ad ogni altro tipo di unità navale.*
- c) Il transito di dette navi è segnalato otticamente da appositi segnali semaforici posti lungo l'asta del porto canale e più precisamente:**
 - Alla testata d'ingresso del canale lato Nord adiacente al fanale verde;
 - Sul tratto di banchina in località Lido degli Estensi (banchina Sud), in prossimità del distributore carburante marino.

All'accensione di detti segnali semaforici, disposta dall'Ufficio Circondariale marittimo di Porto Garibaldi, ogni altra unità ha l'obbligo di fermarsi, accostando alle banchine, ed attendere l'avvenuto passaggio della nave in transito.

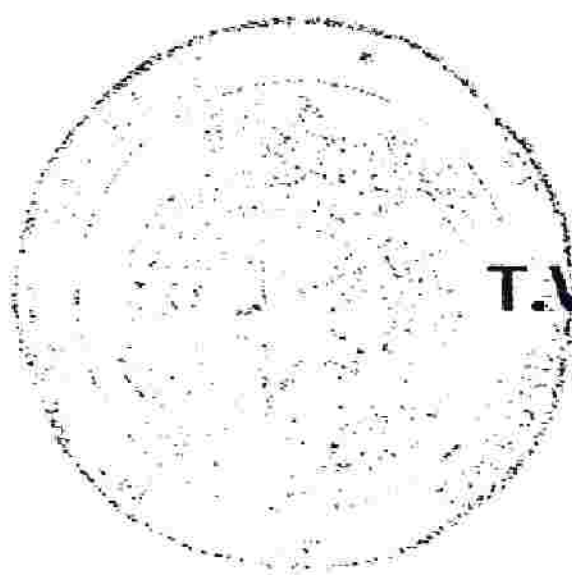
A semaforo acceso, le navi in ingresso dovranno attendere in rada sino a quando il semaforo non verrà spento.

A semaforo acceso, le navi in uscita provenienti dal Canale delle Vene e/o da altri approdi – anche siti in acque interne - confluenti nel canale navigabile, dovranno accostare ed attendere l'avvenuto passaggio della nave in transito.

ARTICOLO 11 – Servizio traghetto.

Il servizio è regolamentato dall'Ordinanza n°22/93 e ss.modifiche, alle quali si rimanda.

Porto Garibaldi, 06.08.1999



IL COMANDANTE
T.V. (CP) Franco MALTESE